D E L I B E R A Z I O N E N. 56 DEL 14 maggio 2020

OGGETTO: Deliberazione n. 38 del 30/03/2020: determinazioni

L'anno **duemilaventi**, addì **14** del mese di **maggio**, alle ore **16:30**, ritualmente convocati e riuniti *in seduta telematica*, sono presenti:

				PRESENTI	ASSENTI
1.	Dott.	Anelli Filippo	**Presidente**	**X**	
2.	Dott.	Lavalle Franco	**Vice Presidente**	**X**	
3.	Dott.	D'Auria Giuseppe	**Segretario**		**X**
4.	Dott.	Achille Nicola	**Tesoriere (CAO)**		**X**
5.	Dott.	Amendola Antonio	Componente	**X**	
6.	Dott.	Bufano Gaetano	Componente	**X**	
7.	Dott.	Ciracì Giuseppe	Componente	**X**	
8.	Dott.	De Fazio Michele	Componente	**X**	
9.	Dott.	Grasso Giuseppina	Componente	**X**	
10.	Dott.	Iannuzziello Donato Rosario	Componente		**X**
11.	Dott.ssa	Ladisa Roberta	Componente	**X**	
12.	Dott.ssa	Liguori Patrizia	Componente		**X**
13.	Dott.	Nisio Alessandro	Presidente CAO	**X**	
14.	Dott.	Russo Roberto	Componente	**X**	
15.	Dott.	Scalera Pietro	Componente	**X**	
16.	Dott.	Schiavone Salvatore	Componente		**X**
17.	Dott.	Stellacci Giandomenico	Componente	**X**	

presenti n. **12** assenti n. **05**

Il Presidente ricorda che con delibera n. 38/2020, il Consiglio si era espresso sull'iscrizione della dott.ssa B. P., nata a Bitonto, il 28/02/1995, laureata in data 25/02/2020, presso l'Università degli Studi di Bari, e iscritta il 26/03/2020 sulla base dell'art. 102 del DL 18/20202. Quest'ultima norma, al comma 3, tra l'altro prevedeva, in via di prima applicazione, per i laureati in Medicina e Chirurgia prima del 17/03/2020 e candidati all'Esame di Abilitazione nella II Sessione 2019, di poter conseguire l'iscrizione all'Albo Medici purché avessero superato il previsto tirocinio pre laurea ovvero post laurea. La dott.ssa B. dichiarava di avere acquisito il giudizio di idoneità per il tirocinio pre laurea ma non risultava avere proposto candidatura per la II Sessione 2019 di abilitazione dinanzi ad alcuna Università. Talché non essendoci i requisiti richiesti dalla norma, con la delibera n. 38/2020, essendo l'iscrizione affetta da vizio originario di legittimità, era annullata.

Successivamente, la dott.ssa B., con comunicazione del 22 aprile 2020, acquisita agli atti dello scrivente Ordine, in pari data, con prot. n. 2789 A, del 22/04/2020, trasmetteva «*la certificazione di abilitazione rilasciata dalla [sua] competente Università, che riconosce nei [suoi] titoli e nella [sua] laurea abilitante i requisiti sufficienti per l'iscrizione all'Albo*». In effetti, produceva un documento, "Reg. cert. n. 22", del 22/04/2020, privo di firma ma su carta intestata dell'Università degli Studi di Bari, nel quale si leggeva che la predetta dottoressa «*ha superato presso [la succitata] Università l'Esame di Stato per l'Abilitazione all'esercizio della libera Professione di Medico Chirurgo, nella Prima Sessione dell'anno 2020, ai sensi dell'art. 102, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18*».

Ciò posto, nell'esercizio del dovere di verifica, l'Ordine, con nota 2817 del 29/04/2020, chiedeva, al MUR e all'Università degli Studi di Bari, conferma di avere tenuto, in data 22/04/2020, la Prima Sessione 2020 dell'Esame di Stato per il conseguimento dell'Abilitazione all'esercizio della libera Professione di Medico Chirurgo, indicando i componenti della Commissione Giudicatrice, atteso che sul sito ufficiale dell'Università di Bari lo stesso giorno, 22/04/2020, risultava che «*la prova*

scritta della Prima Sessione 2020 si svolgerà il 16 luglio 2020», e quindi in definitiva di confermare il documento contraddistinto come "Reg. cert. n. 22" del 22/04/2020. Peraltro risultava pure che la stessa Università di Bari, con comunicazione del 06/03/2020, protocollata in pari data, con il n. 1621 A/2020 aveva trasmesso l'Ordinanza del MIUR R.D. 0000166 – 05/03/2020, con la quale il termine «*di presentazione della domanda di ammissione alla Prima Sessione degli Esami di Stato di Abilitazione all'esercizio della Professione di Medico Chirurgo per l'anno 2020, […] è prorogato […] al 30 aprile 2020*».

Con nota prot. 11245 del 04/05/2020, il MUR sorvolando sul requisito della candidatura alla II sessione 2019 dell'esame di abilitazione, si è soffermato solo sul requisito del tirocinio effettuato dalla dott.ssa B. (non in contestazione) e ha affermato che "*la medesima si ritiene abilitata all'esercizio della professione di medico chirurgo in considerazione del fatto che ha superato, con giudizio positivo, il tirocinio pratico valutativo di cui all'art. 3 del DM 58/2018 e la laurea magistrale non abilitante*", chiedendo all'Ateneo di "*predisporre corretta certificazione sostitutiva del diploma di abilitazione professionale, così come esplicitato nelle indicazioni operative trasmesse a tutti gli atenei con nota MUR prot. n. 8610 del 25/03/2020, e di inviare la nuova documentazione all'interessata*".

Poiché il MUR non aveva fatto alcun cenno alla questione della candidatura alla seconda sessione 2019, requisito richiesto dalla norma, con la nota 3042 del 06/05/2020, l'Ordine chiedeva al MUR di chiarire se la dott.ssa B. P., pur avendo superato il tirocinio ex D.M. n. 58/2018, poteva essere considerata abilitata ai sensi dell'art. 102, tenuto conto che si era laureata il 25/02/2020 (e cioè PRIMA dell'entrata in vigore del D.L. 17/03/2020, n. 18 convertito con L. 24/04/2020, n. 27) e non essendo "candidata alla seconda sessione 2019" (requisito invece previsto dal comma 3). In tal caso, considerato che a parere dello scrivente il caso in questione non appariva riconducibile a nessuna di quelle previste dall'art. 102, si chiedeva anche di indicare a quale comma dell'art. 102 debba essere, eventualmente, ascritta l'abilitazione che a parere di codesto Ministero la stessa avrebbe conseguito. In risposta, il MUR, con nota prot. 11904 del 11/05/2020, ha ribadito, sempre sorvolando sul requisito della candidatura alla II sessione 2019, che "*i laureati in medicina e chirurgia delle Classi […] laddove non abbiano voluto o potuto optare per il nuovo ordinamento abilitante […] sono abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo laddove già in possesso del giudizio di idoneità relativo al tirocinio pratico valutativo interno di cui al decreto del MIUR 09/05/2018 n. 58. Alla luce di quanto sopra si prega codesto Ordine di voler ammettere all'iscrizione all'albo la dottoressa P. B.*".

Ciò posto, e considerato che la dott.ssa B. ha segnalato di avere imminenti scadenze per la sua carriera professionale e considerato che il Ministero, organo vigilante dell'Ordine, sembra non dare peso alcuno alla candidatura alla seconda sessione 2019 e pertanto è necessaria una ulteriore interlocuzione sul punto che chiarisca definitivamente l'applicazione della norma, propone, al fine di salvaguardare la posizione della dott.ssa B. e al contempo di evitare che si producano situazioni pregiudizievoli per alcuno, di sospendere dal 30/03/2020 e fino al 30/10/2020 l'efficacia della delibera n. 38/2020 nella parte in cui disponeva sulla iscrizione della dott.ssa B. P., riservandosi il di provvedere all'esito delle interlocuzioni con il MUR o di eventuali modifiche legislative.

Il Consiglio Direttivo

- udita la relazione del Presidente
- vista la deliberazione n. 38/2020

D E L I B E R A

con votazione unanime resa in forma palese

- per i motivi esposti in narrativa, di sospendere dal 30/03/2020 e fino al 30/10/2020 l'efficacia della delibera n. 38/2020 nella parte in cui disponeva sulla iscrizione della dott.ssa B. P., riservandosi di provvedere definitivamente all'esito delle interlocuzioni con il MUR o di eventuali modifiche legislative

- di comunicare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, all'interessata ed alla FNOMCeO

La presente deliberazione non comporta un impegno di spesa.

IL SEGRETARIO
(*Prof. Michele De Fazio*)

IL PRESIDENTE
(*Dott. Filippo Anelli*)